



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43
in data 12 ottobre 2006**

SOMMARIO

Parte I.....	3
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art . 1 - Finalità e Interpretazioni	3
Art. 2- La sede delle adunanze	3
Art. 3 - Diritto d’iniziativa.....	4
Art.4. - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.....	5
Art 5 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali.....	6
Art.6- Gruppi consiliari	6
Parte II	7
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	7
art. 7. - Ordine del giorno	7
Art. 8- Avviso di convocazione - Consegna —Modalità	7
Art. 9. Ordine del giorno -Pubblicazione e diffusione	8
Art. 10 - Deposito degli atti	8
Art. 11- Adunanze di prima convocazione.....	9
Art. 12- Adunanze di seconda convocazione	10
Art. 13- Pubblicità delle adunanze. Limiti	10
Art. 14- Comportamento dei Consiglieri.....	11
Art. 15- Ordine della discussione	11
Art. 16- Comportamento del pubblico.....	12
Art. 17- Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	12
Parte III.....	13
ORDINE DEI LAVORI - VERBALIZZAZIONE.....	13
Art. 18 - Designazione e funzioni degli scrutatori.....	13
Art. 19- Comunicazioni -Risposte a interrogazioni e interpellanze	13
Art. 20 - Ordini del giorno.....	14
Art. 21 - Ordine di trattazione degli argomenti - Inversione dell’ordine degli argomenti all’ordine del giorno	15
Art. 22- Discussione -Norme generali	15
Art. 23- Questione pre- giudiziale e sospensiva - Mozione d’ordine.....	16
Art. 24- Fatto personale	17
Art. 25- Termine dell’adunanza.....	17
Art. 26- Il verbale dell’adunanza - Redazione e firma	17
Art . 27. - Il Verbale: Deposito, Rettifica, Approvazione	18
Parte IV.....	19
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	19
Art. 28- Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo	19
Parte V	19
DELIBERAZIONI E VOTAZIONI	19
Art. 29- Forma e contenuti	19
Art. 30 - Modalità generali	20
Art. 31 - Votazioni in forma palese	21
Art. 32-Votazione per appello nominale	21
Art. 33- Votazioni segrete	22
Art . 34- Esito delle votazioni.....	22
Parte VI.....	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 35— Abrogazione	23
Art. 36- Entrata in vigore.....	23

Parte I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art . 1 - Finalità e Interpretazioni

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legislazione, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non siano riconducibili alla disciplina di cui al precedente comma, oppure siano sollevate eccezioni in forma scritta dai Consiglieri Comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, le medesime sono sottoposte al Presidente. Il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce la conferenza dei Capigruppo consiliari presenti in aula e il Segretario Comunale.

3. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile oppure ¹ non abbia ottenuto il consenso di tutti i componenti della conferenza dei Capigruppo il Presidente può procedere come segue:

a) rinviare la decisione sulla questione o sulle eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali a successiva seduta, dichiarando sospeso l'esame dell'argomento all'ordine del giorno cui queste attengano

b) riprendere i lavori rimettendo all'organo consiliare dapprima la decisione sul rinvio dell'argomento all'ordine del giorno cui esse eventualmente attengano e successivamente la soluzione della questione o delle eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali

Art. 2- La sede delle adunanze

1) Le adunanze del Consiglio si tengono di regola presso sede comunale, in apposita aula.

2) Su proposta motivata del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e col voto preliminare favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentati, le sedute Consiliari possono tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale

3) La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4) Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione Veneto e della Comunità europea².

¹ Commissione Statuto: Ha inserito la congiunzione "oppure" in luogo della congiunzione "ovvero"

5) L'eventuale spostamento della sede di svolgimento del Consiglio, successivo all'avviso di convocazione, deve essere motivato e approvato a maggioranza³.

Art. 3 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale, esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti alle deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto.

3. I Consiglieri promotori della proposta hanno diritto di farsi assistere dai responsabili degli uffici competenti, previa richiesta scritta al Segretario Comunale

4. La proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, una volta redatta in forma scritta e sottoscritta dal Consigliere proponente, viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Segretario comunale per la necessaria istruttoria e ne informa la Giunta Comunale⁴.

5. I responsabili degli uffici competenti per materia sono chiamati ad esprimere parere sulla competenza a trattare l'argomento, sulla regolarità tecnico amministrativa e sulla copertura finanziaria. L'istruttoria completata sotto la direzione del Segretario Comunale e con l'eventuale parere dei Revisori del Conto viene quindi trasmessa da quest'ultimo al Presidente del Consiglio Comunale.

6. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, o non legittima o priva di copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.

7. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive quindi la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, assieme all'oggetto, il Consigliere proponente.

8. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

² Commissione Statuto: Ha inserito l'obbligo di esporre la bandiera della Regione Veneto e della Comunità Europea.

³ Rettifica formale. Versione originaria: Comma 3 il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione Veneto e della Comunità europea e non sono più indicati i possibili motivi di spostamento che però deve essere motivato e approvato a maggioranza.

⁴ Rettifica formale. Versione rettificata: La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per la necessaria istruttoria e ne informa la Giunta.

9. Costituiscono emendamenti, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

10. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri antecedenti con questo incompatibili .

11. Ciascun intervento sui singoli emendamenti non deve superare i 5 minuti

12. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Presidente, sentito il Segretario comunale, si esprime prioritariamente sulla ammissibilità dello stesso in mancanza di specifica istruttoria e in mancanza della espressione di un regolare parere tecnico e del parere di copertura finanziaria

13. Qualora l'emendamento non sia ammissibile per carenza di istruttoria, il Presidente, in alternativa alla votazione sulla proposta originaria di delibera , dispone il rinvio dell'argomento all'Ordine del giorno a seduta successiva

14. Gli emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione e suoi allegati devono essere presentati da ciascun Consigliere entro 7 giorni dall'avvenuto deposito in segreteria degli atti o entro diverso termine indicato dal regolamento comunale di contabilità

Art.4. - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. **L'interrogazione** consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta di avere informazioni circa la sussistenza o verità di un determinato fatto, oppure di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento oppure di conoscere gli intendimenti con i quali ci si prefigge ad operare in merito ad un determinato fatto o intervento; le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco e firmate dai proponenti.

3. L'interrogante è ammesso dal Presidente a leggere l'interrogazione, nonché ad illustrarla per non più di 5 minuti nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

4. In ogni caso deve essere data risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni dalla data di presentazione ⁵

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, chiedendo al Presidente di riservare il tempo necessario alla sua esposizione entro la conclusione dei lavori. Il Sindaco o l'Assessore delegato per

⁵ Commissione Statuto: Cancellata la frase successiva: “.. ridotti a dieci in caso di interrogazioni di dimostrata urgenza.

materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro quindici giorni dalla presentazione.

6. **L'interpellanza** consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco.

7. Decorsi almeno dieci giorni dalla presentazione, le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile. L'interpellante è ammesso a illustrare, per non più di 10 minuti, la propria iniziativa prima della risposta del Sindaco. L'interpellante può successivamente chiedere l'apertura del dibattito sull'argomento oppure trasformare l'interpellanza in mozione da sottoporre all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva.

8 **La mozione** consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. La mozione si conclude con una risoluzione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

9. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e vengono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio che sarà convocata dopo la presentazione.

Art 5 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio, salvo i casi di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni attribuito alla esclusiva competenza del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ove la legge non disponga diversamente.

2. Tutte le nomine e designazioni devono essere effettuate entro giorni 45 dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Quando la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga previa designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato.

5. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art.6- Gruppi consiliari

1. Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinate dallo Statuto
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

3. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Qualora più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione essi costituiscono un gruppo autonomo se sono almeno in tre e se eleggono al loro interno il Capogruppo.

4. Della costituzione del gruppo autonomo deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.

Parte II

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

art. 7. - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. La competenza a formulare l'ordine del giorno spetta al Sindaco⁶
3. Il Presidente ha facoltà di integrare o rettificare l'ordine del giorno medesimo con proprie autonome decisioni nei termini previsti per la convocazione del Consiglio ai sensi dello statuto.
4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 3 e 4.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni previste dal regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante

Art. 8- Avviso di convocazione - Consegna —Modalità.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere

⁶ Commissione Statuto: cancellata la frase "in qualità di Presidente dell'assemblea nei termini stabiliti dal regolamento e dallo Statuto ."

consegnato o spedito con raccomandata rr al domicilio del Consigliere comunicato da quest'ultimo nei termini fissati dallo Statuto.

2. Il soggetto incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna o le ricevute postali, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta comunicazione può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e di chi ha provveduto alla consegna o affisse le ricevute postali. I documenti predetti, inclusa l'eventuale dichiarazione di irreperibilità, sono conservati a corredo dell'adunanza consiliare.

3 . I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

5) La spedizione tramite posta deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

6) Con l'assenso del Consigliere interessato l'avviso di convocazione può essere effettuato in alternativa tramite e-mail con firma elettronica autenticata o fax. In questo caso la dichiarazione di avvenuta comunicazione dovrà contenere la relativa ricevuta.

Art. 9. Ordine del giorno -Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato di regola all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione.

2. Per le convocazioni straordinarie o d'urgenza o per gli argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno il termine per la pubblicazione all'Albo è ridotto a quello indicato dallo Statuto e dal presente regolamento per la comunicazione dell'ordine del giorno.

3. Il Presidente dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati: gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 10 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, a disposizione dei Consiglieri nei termini fissati dallo Statuto.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. Copia degli atti viene messa a disposizione dei Capigruppo preso la Segreteria Comunale negli stessi termini , inclusi i documenti allegati e i documenti espressamente richiesti , purché facilmente riproducibili .Ogni Consigliere può chiedere copia degli stessi atti e documenti.

L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo ed il Segretario comunale. In mancanza si intende fissato in coincidenza con l'orario di apertura dell'ufficio segreteria.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, ivi compresi gli atti amministrativi richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. Eventuali emendamenti possono essere presentati nel corso della seduta con le modalità previste dal regolamento.

5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

6. La proposta relativa all'approvazione del bilancio di previsione, deve essere comunicata ai Capigruppo consiliari almeno 15 giorni⁷ prima dell'adunanza, salve le prescrizioni ulteriori contenute nel regolamento di contabilità.

7. La proposta relativa all'approvazione del rendiconto consuntivo, deve essere comunicata ai Capigruppo consiliari almeno 15⁸ giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame, salve le prescrizioni ulteriori contenute nel regolamento di contabilità

Art. 11- Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale.

⁷ Commissione Statuto: la dizione 15 giorni sostituisce la dizione 10 giorni.

⁸ Comm. Statuto: la dizione 20 giorni sostituisce la dizione 15 giorni.

Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

4. Nel caso che dalla verifica o all'atto della votazione risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per 10 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione ⁹.

Art. 12- Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione può far seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, può essere pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 6 Consiglieri Comunali, salvo il rispetto di norme speciali imposte dalla legge o dallo Statuto.

4. In ogni caso l'avviso di convocazione deve precisare se trattasi di prima o seconda convocazione

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione, almeno 24 ore prima della seduta.

6. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza deve mantenere il carattere di "prima convocazione".

Art. 13- Pubblicità delle adunanze. Limiti

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche.

⁹ Commissione Statuto: Viene cancellata perché ridondante la frase: "I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza".

2. Le adunanze si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti che possono essere lesivi della dignità personale.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

4. Quando nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotti giudizi¹⁰ su persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione di cui al primo comma senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta o la prosecuzione in seduta pubblica del dibattito. Il Presidente in caso di seduta segreta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

5. Durante le adunanze segrete possono restare in aula: i componenti del Consiglio, il Segretario comunale e¹¹ il Vicesegretario tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 14- Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione palese, sulla interdizione della parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.

In caso di prosecuzione di turbativa, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare l'esclusione dall'aula del consigliere responsabile.

5. Qualora, a seguito di votazione di esclusione, il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà mandato al personale di polizia o ai messi presenti in aula di eseguire l'ordine di espulsione

Art. 15- Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.

¹⁰ Comm. Statuto: sostituisce il termine: "valutazioni"

¹¹ Comm. Statuto: la parola E è stata inserita in luogo della parola O

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, esclusivamente per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti

5 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 16- Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione verbale di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentito l'uso di mezzi che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del personale di polizia che può essere a tal fine ¹²comandato o del personale comunale in servizio nei limiti a questi consentiti.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a non tenere un comportamento difforme da quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, questi dichiara sospesa la riunione fino a quando non venga ripristinato l'ordine¹³. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta con l'avvertenza che il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 17- Ammissione di funzionari e consulenti in aula

¹² Comm. Statuto . Il termine all'uopo è stato sostituito dal termine "A tal fine".

¹³ Comm Statuto E' stata cancellata la frase: Fino a quando ciascuno non riprende il suo posto.

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2.. Possono essere altresì invitati esperti, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Parte III

ORDINE DEI LAVORI - VERBALIZZAZIONE

Art. 18 - Designazione e funzioni degli scrutatori

1 All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, dei quali uno della minoranza incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2 La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente, In caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 19- Comunicazioni -Risposte a interrogazioni e interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, dopo le formalità preliminari, il Sindaco può effettuare eventuali comunicazioni relative a fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

2. Di seguito è data facoltà ad un consigliere per ciascun gruppo di effettuare a sua volta comunicazioni sugli stessi o diversi argomenti .Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a 5 minuti per ciascun argomento trattato.

3. A seguito di una nuova comunicazione può intervenire , per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascuno degli altri Gruppi Consiliari , per un tempo non superiore a 5 minuti.

Le facoltà di cui al presente comma sono riconosciute anche ai consiglieri non rientranti in alcun gruppo.

4. La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, ad inizio di seduta, dopo le comunicazioni.

5. L'esame delle interrogazioni avviene nell'ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende rinviata.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato negli atti dell'adunanza.

Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi.

L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di 5 minuti ciascuna. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti.

6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

8. L'iscrizione delle interpellanze all'ordine del giorno ed il loro esame da parte del Consiglio avvengono secondo l'ordine di presentazione.

Ove l'interpellante chieda l'apertura della discussione, alla stessa può intervenire un consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a 5 minuti. Alle interpellanze si applicano i commi 4, 5, 6, e 7 del presente articolo, salvo che il limite per l'illustrazione e la risposta viene elevato a 10 minuti.

9. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente può¹⁴ concludere la discussione in esame in quel momento e rinviare le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

10. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, all'ordine del giorno non è iscritta la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Art. 20 .Ordini del giorno

1. Ciascun consigliere può presentare, durante la discussione, ordini dei giorno correlati all'oggetto in trattazione, depositando il testo scritto sul banco del Presidente.

2. Per Ordine del giorno si intende la formulazione di un voto politico- amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale¹⁵.

¹⁴ Comm Statuto: sostituisce il verbale FA.

¹⁵ Comm Statuto: L'intero comma 2 è stato aggiunto dalla Commissione.

3. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno presentato possono essere posti in votazione solo se il Consigliere o i Consiglieri proponenti non si oppongono.

4. I Consiglieri presentatori degli emendamenti eventualmente non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno, possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo.

5. Per eventuali ordini del giorno successivi al primo, sullo stesso argomento, sono ammesse solo dichiarazioni di voto, senza riapertura del dibattito.

Art. 21 - Ordine di trattazione degli argomenti - Inversione dell'ordine degli argomenti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio Comunale si apre con le comunicazioni.

2. Dopo le comunicazioni vengono trattate le interpellanze. Di seguito, il Presidente ammetterà la presentazione di interrogazioni urgenti, se richiesto. Successivamente il Presidente disporrà la presentazione e l'esame delle interrogazioni che risultino pervenute almeno 5 giorni prima della emanazione dell'ordine del giorno.

3. Esaurite le comunicazioni, le interpellanze, le interrogazioni, oppure¹⁶ decorsa un'ora dall'apertura, salva la procedura di cui al comma 9 del precedente articolo, il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Per l'illustrazione della proposta, il relatore potrà disporre di 5 minuti di tempo. Sulla proposta può intervenire, per non più di 5 minuti, un solo consigliere che vi si opponga e, con lo stesso limite di tempo, il Presidente.

6. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

7. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

8. Il Presidente può sempre rilasciare nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 22- Discussione -Norme generali

¹⁶ Comm Statuto: Sostituisce il termine OVVERO

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può intervenire per un periodo di tempo non superiore a 20 minuti ¹⁷.
4. Esaurita la discussione, il Presidente concede la parola ad un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare per il rilascio delle dichiarazioni di voto¹⁸.
5. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
5. Relativamente alle sedute su ordini del giorno monotematici o concernenti l'esito di referendum, non si applicano né termini di tempo né limitazioni al numero di interventi

Art. 23- Questione pre- giudiziale e sospensiva - Mozione d'ordine

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il rito.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte ciascun consigliere può intervenire , una sola volta , per un periodo non superiore a 20 minuti ¹⁹. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

¹⁷ Commissione Statuto: Esaurito un approfondito dibattito interno la Commissione è dell'avviso che alla luce delle esperienze compiute negli ultimi Consigli non siano utili contingentamenti degli interventi o limitazioni al numero degli interventi per ciascun Consigliere. La Commissione è consapevole che la attuale dizione dell'art 23 implica il diritto per ciascun Consigliere di intervenire per più volte, ciascuna per un periodo di tempo massimo di 20 minuti con l'esito di rendere teoricamente indeterminabile a priori la durata di ciascuna discussione e di ciascuna seduta.

¹⁸ Secondo la Commissione Statuto la dichiarazione di voto finale non va conteggiata nel limite massimo di 20 minuti prescritto per ciascun intervento di ogni Consigliere.

¹⁹ Comm Statuto: Viene sostituito: “ Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, il quale dispone di quindici minuti - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.”

5. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della Legge, dello Statuto o del Regolamento. Le richieste di intervento per mozione d'ordine hanno la precedenza sugli altri interventi. Nel merito della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente.

Art. 24- Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 25- Termine dell'adunanza

1. Le sedute Consiliari si concludono di regola alle ore 24.00 del giorno fissato per l'udienza , salve diverse deliberazioni della conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente dispone il proseguimento della seduta oltre le 24.00 per concludere le discussioni in corso e gli argomenti all'ordine del giorno già avviati oppure per approvare atti di particolare urgenza .

3. Ogni consigliere dopo le ore 24.00 può chiedere venga messa ai voti la proposta di sospendere la seduta.

4. Nel dichiarare interrotta l'adunanza non ancora conclusa Il Presidente avverte i Consiglieri se i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, se il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

5. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 26- Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze viene redatto a cura del Segretario Comunale. Esso , oltre agli atti istruttori , al deliberato e all'esito della votazione , deve in ogni caso riportare:

a) gli interventi dei Consiglieri Comunali che nel corso della discussione siano preceduti da espressa segnalazione al Segretario Comunale affinché venga verbalizzato un intervento in forma integrale anziché per riassunto²⁰;

²⁰ Comm Statuto: Ha rimosso in quanto ridondante la frase: la motivazione , espressa da qualsiasi Consigliere , del voto contrario alla delibera

b) un breve riassunto della discussione curato dal Segretario Comunale, tale da consentire di ricostruire adeguatamente alla lettura degli atti, le motivazioni del deliberato;

c) la dichiarazione di voto espressa verbalmente o per scritto.

2. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in sintesi tale da evitare che in qualsiasi modo si possa recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

5. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi ²¹.

Art . 27. Il Verbale: Deposito, Rettifica, Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo²², quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata²³. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso ²⁴.

²¹ La commissione Statuto ritiene che tale comma vada interpretato come principio da soppesare e confrontare con i pari principi indicati nei commi precedenti. Qualora esistano contrasti irrimediabili tra tali principi dovrebbe prevalere la dichiarazione di voto del singolo Capogruppo.

²² Comm statuto ha rimosso la frase " per scritto".

²³ Comm Statuto: rimuove la frase: "Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti."

²⁴ Comm statuto rimuove il seguente comma: "Nei casi in cui risulti necessario apportare rettifiche alle delibere già approvate a tutela degli interessi dell'Ente o di terzi il Consiglio può deliberare in sede di

Parte IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 28- Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e dei regolamenti.
3. Il Consiglio verifica, attraverso la presentazione di relazioni almeno semestrali da parte, della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività di organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico- amministrativo il Consiglio - comunale può avvalersi delle Commissioni consiliari ²⁵ attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate.
6. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette coi poteri necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite dal Consiglio Comunale, esclusi quelli deliberativi.

Parte V

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 29- Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge affinché sia valido ed efficace.

approvazione dei verbali della seduta precedente o in altro atto successivo , che di tali rettifiche si dia atto, anche per rinvio, in calce o a margine e degli atti deliberativi già approvati. La relativa attestazione viene compiuta dal Segretario Comunale .Delle proposte di rettifica non approvate si dà comunque conto a verbale”.

²⁵ Comm Statuto: cancella la parola “permanenti”

2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi. In tale caso il Presidente può disporre la lettura parziale o per stralci nei casi in cui la dimensione del documento sia tale da recare danno all'ordinato svolgimento dei lavori. Su opposizione di un Consigliere la disposizione del Presidente viene messa ai voti e decisa a maggioranza.
3. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
4. In sede di verbalizzazione e a cura del Segretario Comunale possono essere effettuati, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale o riferimenti a norme di legge.
5. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 30 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) gli ordini del giorno;
 - c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi
 - emendamenti modificativi
 - emendamenti aggiuntivi
 - d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quarto²⁶ dei Consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

²⁶ Comm Statuto: sostituita la parola UN TERZO con la frazione UN QUARTO

e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione;

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita il Consiglio ad approvare il regolamento nel suo insieme. Su richiesta di singoli Consiglieri o nel caso vengano presentati emendamenti si procede, anche parzialmente alla votazione articolo per articolo, infine il Consiglio approva il Regolamento nel suo insieme;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, e dopo la votazione sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli o singole voci, presentate dai Consiglieri, si procede a porre in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato degli allegati prescritti dalla normativa vigente con le modificazioni apportate;

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 31 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. I nominativi dei contrari e degli astenuti dovranno risultare a verbale.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

Art. 32-Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o dal presente regolamento quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno di un quarto²⁷ dei Consiglieri presenti.

2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.

²⁷ Comm Statuto: sostituisce la parola UN TERZO con la frazione un quarto

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 33- Votazioni segrete

1 La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda il proprio voto;

3. Qualora si tratti di votare nominativi ciascun consigliere scrive i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Oltre il numero previsto i nominativi si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. In ogni caso in cui le nomine o le designazioni di rappresentanti del Consiglio Comunale per le quali la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono una riserva di posti per le minoranze consiliari, la votazione deve avvenire con voto limitato a un solo nominativo. In questa ipotesi risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando eventualmente coloro che sono stati eletti.

7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art . 34- Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità del totale dei presenti.

2. In caso di parità di voti ²⁸, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in una seduta successiva.

3. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35— Abrogazione

1. E' abrogato ogni altro atto normativo avente valore regolamentare incompatibile col presente regolamento, salva la vigenza dello Statuto Comunale.

Art. 36- Entrata in vigore

1, Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni

²⁸ Comm Statuto cancella la frase fatto salvo il disposto dell'articolo precedente.